



## **COMMISSIONI CONSULTIVE O DI STUDIO**

### **Regolamento**

#### **ART.1 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

**1.1.** Le Commissioni hanno funzioni consultive o di studio; esse sono nominate, ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett.h dello Statuto, dal Consiglio Generale; il numero dei membri delle Commissioni è stabilito dal Consiglio Generale al momento della loro costituzione.

**1.2.** Il Presidente della Fondazione provvede ad insediare le Commissioni, presiede la prima seduta nel corso della quale si procede alla nomina del Coordinatore di Commissione, scelto tra i membri della Commissione stessa.

**1.3.** Il Presidente della Fondazione, o suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

**1.4.** Alle sedute delle Commissioni non possono partecipare soggetti esterni.

#### **ART.2 - DURATA**

**2.1.** Le Commissioni hanno durata annuale e sono prorogabili per analoghi periodi.

**2.2.** Le Commissioni vengono comunque a cessare alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.

#### **ART.3 È FUNZIONI**

**3.1.** Le Commissioni svolgono funzioni consultive o di studio nell'ambito delle attività future connesse alle proprie attribuzioni strategiche e di indirizzo, nel rispetto dello statuto e del Regolamento dell'attività istituzionale.

**3.2** In particolare svolgono nei rispettivi Settori di competenza, un ruolo di supporto al Consiglio Generale nella determinazione del Piano Programmatico Pluriennale di attività, nell'eventuale revisione annuale dello stesso e di supporto altresì nell'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale.

**3.3** Le Commissioni riferiranno esclusivamente al Direttore in merito alle determinazioni assunte senza quindi operare con soggetti esterni.

#### **ART.4- FUNZIONAMENTO**

**4.1.** Il Coordinatore convoca la commissione, ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente della Fondazione e al Direttore, dirige i lavori e la discussione; in caso di assenza o di impedimento del Coordinatore le sue funzioni sono esercitate dal componente della Commissione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

**4.2.** Gli avvisi di convocazione devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o mail, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti la Commissione oltre che del Presidente e del Direttore; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata in qualsiasi altra forma, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del predetto termine, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

**4.3.** Alle sedute partecipa il Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo.

**4.4.** Le funzioni di segreteria sono esercitate dal Segretario nominato di volta in volta dal Coordinatore tra i componenti della Commissione, il quale predispose i verbali delle riunioni e li sottoscrive unitamente al Coordinatore; copia di tali verbali viene inoltrata al Presidente e al Direttore per gli eventuali adempimenti conseguenti. Gli originali dei verbali saranno conservati presso la sede della Fondazione.

**4.5.** La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

**4.6.** Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

**4.7.** Il Coordinatore o un membro della Commissione da lui delegato, può essere chiamato a relazionare, su specifici argomenti trattati dalla Commissione, nelle sedute del Consiglio Generale e/o del Consiglio di Amministrazione.

**4.8.** Le adunanze delle Commissioni possono essere tenute in teleconferenza, nonché in videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Coordinatore ed il segretario.

**4.9** Le Commissioni possono avvalersi di consulenza esterna. Se la consulenza viene svolta a titolo oneroso, la relativa spesa dovrà essere preventivamente autorizzata da parte del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore nell'ambito delle deleghe allo stesso attribuite.

**4.10** I componenti le Commissioni che non intervengano per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, alle relative riunioni sono dichiarati decaduti con deliberazione della stessa Commissione; il Consiglio Generale provvede alla loro sostituzione alla prima seduta utile.

## **ART.5 È COMPENSI**

**5.1.** Ai componenti le Commissioni spetta un'indennità di importo pari a quello fissato per le

medaglie di presenza previste, tempo per tempo, per le riunioni del Consiglio Generale; tale indennità è aumentata del 50% per il Coordinatore di Commissione; ai componenti spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

Al Presidente della Fondazione, qualora intervenga alle sedute di Commissione, spetta un'indennità uguale a quella spettante ai componenti la Commissione.

**5.2.** Non è consentito il cumulo tra l'indennità di cui al comma 5.1 e le medaglie di presenza che si verificassero nella stessa giornata anche se riferite a riunioni di organi diversi.

**5.3.** L'indennità di cui al comma 5.1. viene determinata con delibera assunta dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.